COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO-GARE/CONTRATTI-ECON. PROVV.

DETERMINAZIONE

NUMERO 22 DEL 10-04-2015

Oggetto: Affidamento in comodato d'uso dell'immobile denominato "Casermetta" sito in località Piano dei Grilli, individuato come Punto base per l'escursionismo n. 6 nel DPRS n. 37 del 17.03.1987 di istituzione del Parco dell'Etna. Adempimenti

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO-GARE/CONTRATTI-ECON. PROVV.

Premesso

che con deliberazione di G.M. n. 88 del 02.10.2014, esecutiva, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dell'affidamento a terzi di beni immobili, è stata autorizzata la concessione in comodato d'uso gratuito, dell'immobile denominato "Casermetta" sito in località Piano dei Grilli, individuato come punto base per l'escursionismo n. 6 nel D.P.R.S. n. 37 del 17.03.1987 di istituzione del Parco dell'Etna, al fine di garantirne sia la destinazione d'uso che ad assumersi tutti gli oneri correlati alla custodia dell'immobile ed al corretto uso dello stesso;
che con propria determinazione n. 84 del 10.11.2014 è stato approvato il Disciplinare ed il Bando di selezione per l'affidamento in comodato d'uso dell'immobile ed è stata nominata la Commissione giudicatrice;
che con propria determinazione n. 1 del 22.01.2015 sono stati approvati i verbali per la selezione ed è stata formulata la graduatoria da essi risultante;
che, con nota prot. n. 1994 del 28.01.2015 è stato richiesto apposito consenso all'affidamento dell'immobile alla Associazione Etna e dintorni, con sede in Via Lombardia 81 – Misterbianco, collocatasi prima in graduatoria;
che l'Associazione, con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 2391 del 04.02.2015, ha dato formale consenso all'affidamento dell'immobile, restando disponibile alla produzione dei documenti necessari alla stipula del contratto di comodato;
Vista la regolarità della procedura fin qui seguita e vista la regolarità della documentazione prodotta, si ritiene opportuno procedere alla concessione del comodato d'uso per la gestione e la custodia dell'immobile denominato " Casermetta " alla Associazione Etna e Dintorni al fine di assicurarne la corretta gestione e ad impedire atti di vandalismo;
Visto il Regolamento per la disciplina dell'affidamento a terzi di beni immobili;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Vista la L.R. 48/91;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;
Vista la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

D E T E R M I N A

1. Concedere, alla Associazione Etna e Dintorni con sede in Misterbianco – Via Lombardia 81.C.F. 93177740870, in comodato d'uso gratuito per anni sei, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, l'immobile denominato "Casermetta" sito in località Piano dei Grilli, individuato come Punto

base per l'escursionismo n. 6 nel DPRS n. 37 del 17.03.1987 di istituzione del Parco dell'Etna, al fine di garantirne sia la destinazione d'uso che ad assumersi tutti gli oneri correlati alla custodia dell'immobile ed al corretto uso dello stesso sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 88 del 02.10.2013. esecutiva.

2. Approvare lo schema di contratto allegato alla presente.
3. Dare atto che il comodatario sarà onerato alla stipula delle assicurazioni richieste (incendio e furto, RCA) ed al pagamento della polizza fideiussoria pari ad € 2.000.00. per poter procedere alla stipula del contratto di comodato avente per oggetto la concessione dell'affidamento della gestione dell'immobile.
4. Onerare l'Ufficio Contratti degli adempimenti per la sottoscrizione del contratto con l'Associazione comodataria.
5. Stabilire che tutte le spese contrattuali, dipendenti e conseguenti, relative allo stipulando atto se ed in quanto dovute, saranno a carico del comodatario.
6. Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di Contabilità.
7. Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
8. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione " Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce " determine ".
9. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CAPO VIII AREA
PAPPALARDO GRAZIA

COMUNE DI BRONTE

SCRITTURA PRIVATA

AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASERMETTA", SITO IN LOCALITÀ PIANO DEI GRILLI, INDIVIDUATO COME PUNTO BASE PER L'ESCURSIONISMO N. 6 NEL D.P.R.S. N. 37 DEL 17.03.1987 DI ISTITUZIONE DEL PARCO DELL'ETNA

L'anno Duemilaquindici il giorno ----- del mese di ------ nella sede del Comune di Bronte, P.I. 00291400877, sito in Via Arcangelo Spedalieri n. 40, tra i sottoscritti:

dott. ---------- , nato a -------- il ----------, il quale interviene al presente atto nella qualità di Rappresentante dell'Amministrazione Comunale in virtù dell'art. 51, 3° comma, della legge 142/90, come sostituito dall'art. 6 della legge 127/97 richiamato dall'art. 2 L.R. n. 23/98, di seguito denominato " comodante "

e

----------, nato ad --------- il ----------, il quale interviene al presente atto nella qualità di rappresentante della Associazione Etna e Dintorni, Codice Fiscale/partita IVA 93177740870, di seguito denominato " comodatario ".

Premesso

che con deliberazione di G.M. n. 88 del 02.10.2014, esecutiva, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dell'affidamento a terzi di beni immobili, è stata autorizzata la concessione in comodato d'uso gratuito, dell'immobile denominato "Casermetta" sito in località Piano dei Grilli, individuato come punto base per l'escursionismo n. 6 nel D.P.R.S. n. 37 del 17.03.1987 di istituzione del Parco dell'Etna, al fine di garantirne sia la destinazione d'uso che ad assumersi tutti gli oneri correlati alla custodia dell'immobile ed al corretto uso dello stesso.

che con determinazione del Responsabile Area Patrimonio n. 84 del 10.11.2014 è

stato approvato il Disciplinare ed il Bando di selezione per l'affidamento in comodato d'uso dell'immobile ed è stata nominata la Commissione giudicatrice;

che con determinazione del Responsabile Area Patrimonio n. 1 del 22.01.2015 sono stati approvati i verbali per la selezione ed è stata formulata la graduatoria da essi risultante;

che con determinazione del Responsabile Area Patrimonio n. -- del ---.04.2015, è stato concesso alla Associazione Etna e Dintorni con sede in Misterbianco – Via Lombardia 81, C.F. 93177740870, in comodato d'uso gratuito l'immobile denominato "Casermetta" sito in località Piano dei Grilli, individuato come Punto base per l'escursionismo n. 6 nel DPRS n. 37 del 17.03.1987 di istituzione del Parco dell'Etna, al fine di garantirne sia la destinazione d'uso che ad assumersi tutti gli oneri correlati alla custodia dell'immobile ed al corretto uso dello stesso sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Municipale con la citata deliberazione n° 88 del 02.10.2013.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

ART.1 - Il Comune di Bronte, comodante, concede in comodato d'uso gratuito alla Associazione Etna e dintorni, comodatario, che accetta, l'immobile denominato "Casermetta ", situato in località Piano dei Grilli, della superficie di circa mq. 288, e relative pertinenze meglio evidenziato nell'allegata planimetria, nonché le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune ivi esistenti, indicati nel verbale di consegna dell'immobile che viene sottoscritto dalle parti.

ART. 2 - Alla sottoscrizione del presente atto il Comune consegna copia completa delle chiavi dell'immobile all'Associazione, la quale si impegna a non cederle ad alcuno. Il comodante si impegna, nel caso in cui si rendesse necessario sostituire una o più serrature e/o lucchetti, a fornire immediatamente esemplare delle nuove chiavi al Comune.

ART. 3 - La durata della presente concessione, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto, è stabilita in anni 6 (sei). La concessione potrà essere eventualmente rinnovata a richiesta di parte da comunicare almeno sei mesi prima dalla scadenza.

ART. 4 - Sono a carico del comodatario tutti gli oneri e le spese relative alla gestione ed alla manutenzione ordinaria del Punto Base, degli impianti installati e delle attrezzature in dotazione. Il comodatario è tenuto ad assicurare il mantenimento delle buone condizioni del punto base, impianti ed attrezzature, nonché la pulizia dell'area circostante. Il comodatario si impegna inoltre ad una corretta gestione dei rifiuti, mediante il trasporto a valle degli stessi.

ART. 5 - E' vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti di "Punto Base per l'escursionismo", nonché cedere il presente contratto ad altro soggetto. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione "ipso jure" del presente contratto, ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno. Comporteranno altresì la risoluzione del presente contratto ripetute violazioni accertate alle prescrizioni contenute nel presente contratto.

ART. 6 - Il comodatario dovrà assicurare un periodo di apertura del punto base più esteso possibile, compatibilmente con le condizioni di accessibilità dello stesso. In ogni caso dovrà essere garantita l'apertura continuativa del punto base nei mesi estivi ed almeno durante i fine settimana nei mesi da aprile ad ottobre.

ART. 7 - Al fine dell'attivazione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, il comodatario dovrà farsi carico di attivare le richieste autorizzazioni.

ART. 8 - Con la sottoscrizione del presente atto il comodatario solleva il Comune di Bronte da qualunque responsabilità per danni a persone e/o cose di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo e dalla gestione del punto base. Il comodatario è tenuto a

depositare presso il Comune copia di idonea polizza di responsabilità civile continuativa, atta a garantire e salvaguardare gli utenti ed il comodatario stesso da eventuali danni derivanti dall'uso dei locali, impianti ed attrezzature. Il comodatario è costituito custode dell'immobile de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante e verso terzi per danni derivanti da ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile, impianti, attrezzature ed arredi ivi presenti, anche conseguenti ad atti vandalici, fatti salvi eventi meteorologici, calamità naturali e simili.

ART. 9 - Alla scadenza del contratto, le eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante. L'esecuzione dei lavori in contrasto con le vigenti norme in materia urbanistico - edilizia, paesaggistica e/o sulla sicurezza degli impianti produrranno "ipso jure" la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Alla cessione del contratto, il silenzio e l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso a lavori non autorizzati; che eventualmente avvengano, non ne comportano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

ART. 10 – Il comodante si riserva la facoltà di controllo e di vigilanza sul corretto uso del bene in conformità alle finalità dello stesso e si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di revocare, per ragioni di pubblico e generale interesse, la concessione in comodato d'uso, mediante notifica del relativo provvedimento di revoca, assegnando alla stessa un termine di 90 (novanta) giorni per il rilascio dei locali. In tal caso il comodatario, è obbligato a restituire i locali entro il predetto termine, secondo lo stato d'uso.

ART. 11 - Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario

dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni previste dal verbale di consegna debitamente sottoscritto, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Il comodatario si impegna, altresì, a restituire l'immobile nelle medesime condizioni, al termine del periodo di durata del presente contratto, salvo il normale deperimento d'uso e gli eventuali adeguamenti e/o modifiche concordati ed autorizzati dalla Amministrazione comunale.

ART. 12 - Il comodatario dovrà presentare semestralmente all'Amministrazione comunale un rendiconto sull'andamento della gestione e della frequentazione del Punto Base.

ART. 13- Il comodatario, a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, consegna copia della fideiussione ..... pari a € 2.000,00 (euro duemila/00). Detta polizza verrà svincolata alla scadenza della concessione previa riconsegna dell'immobile. Sarà invece incamerata dal concedente, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il concessionario, nonostante la preventiva diffida ad adempiere del concedente, si renda inadempiente anche solo ad uno degli obblighi della convenzione, salvo, in ogni caso, l'obbligo della immediata ricostituzione, pena la decadenza della concessione.

ART. 14- Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si rinvia agli obblighi previsti dal Disciplinare allegato al bando di selezione ed alle norme del Codice civile in materia di comodato (artt. 1803 e segg.) .

ART. 15 - A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere apportata in forma scritta, e sottoscritta da entrambe le parti.

ART. 16 - Il presente atto viene redatto sotto forma di scrittura privata non autenticata, da sottoporre a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma 1,

e dell'art. 5, comma 4, della tariffa parte prima, del D.P.R. 131/86. Tutte le spese inerenti la registrazione sono a carico del comodatario.

Le parti dichiarano conforme alla loro volontà la presente scrittura privata ed in segno di accettazione la sottoscrivono e la firmano a margine esterno degli altri fogli.

Per il Comune di Bronte:

Il Dirigente del Settore tecnico

Per l'Associazione Etna e Dintorni:

Il legale rappresentante pro-tempore

COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Affidamento in comodato d'uso dell'immobile denominato "Casermetta" sito in località Piano dei Grilli, individuato come Punto base per l'escursionismo n. 6 nel DPRS n. 37 del 17.03.1987 di istituzione del Parco dell'Etna. Adempimenti

---

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal al e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE